COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **di Prot.** **N. 137 Reg. Delib.**

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RSU) E DIFFERENZIATI ALLA SOC. S.EC.AM. SPA.

L'anno duemilaundici addì venti del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
BRICALLI GIANNI	VICESINDACO	si	
SALA ORAZIO	ASSESSORE	si	
DEL DOSSO DONATO	ASSESSORE	si	
MANNI VALTER	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina Cerri** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il **dott. Pier Luigi Bongiolatti** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.06.2007 il Comune di Berbenno di Valtellina, in qualità di socio azionista, ha approvato il testo del nuovo statuto e la convenzione per l'esercizio del controllo congiunto sulla società S.EC.AM. S.p.A.,
a seguito della convenzione il Comune di Berbenno di Valtellina ha proceduto all'affidamento in-house a S.EC.AM. S.p.A. del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, avvalendosi delle disposizioni dell'art. 113 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, per il periodo 1 novembre 2007 – 31.12.2009, successivamente prorogato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 01.12.2009 fino al 31.12.2011;
l'importo complessivo del contratto per tutto il periodo di durata dello stesso era il seguente:

€. 92.343,00 raccolta porta a porta e trasporto rsu e indifferenziata,
€. 70,00 trasporto singolo container rifiuti dalla Piazzola ecologica ,
€. 130,00 trasporto singolo frazione verde;
€. 200,00 trasporto singolo inerti
€. 7.926,00 pulizia strade

oltre I.V.A.; importi che sono stati adeguati annualmente ai parametri ISTAT;

Dato atto che S.EC.AM. S.P.A. ha quale oggetto sociale l'esercizio di servizi pubblici locali di rilevanza economica, nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio, come elencati nell'art. 4 dello statuto ed in particolare il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali;

Considerato che il capitale sociale di S.EC.AM. S.P.A. risulta interamente partecipato dagli Enti locali della Provincia di Sondrio e che gli artt. 5 e 7 dello Statuto societario prevedono che possano essere azionisti esclusivamente la Provincia di Sondrio, i Comuni, le Comunità Montane della medesima Provincia ed i Consorzi tra tali soggetti;

Considerato altresì che :
in relazione all'art. 4 del D.L. 13-8-2011 n. 138 convertito con legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 e modificato con legge 12 novembre 2011, n. 183 "*Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea*", si evidenziano le seguenti considerazioni:

A) <u>Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani in provincia di Sondrio</u>

1. lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti solidi urbani sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali e permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (ex art. 182-bis. Principi di autosufficienza e prossimità del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 e s.m.i);
2. sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 e s.m.i, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (ex art. 198. Competenze dei comuni del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 e s.m.i);
3. l'Autorità d'ambito Territoriale è soppressa (comma 186-bis dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dal comma 1-quinquies dell'art. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2);
4. i piani provinciali rifiuti sono elaborati secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani. Il gestore del servizio destina i rifiuti

urbani allo smaltimento e al recupero negli impianti eventualmente collocati nel territorio provinciale di provenienza (ex art. 20 - Piani provinciali di gestione dei rifiuti della L.R. Lombardia 12-12-2003 n. 26);

5. il Piano Provinciale per la gestione integrata dei Rifiuti della Provincia di Sondrio vigente è stato approvato dalla Regione Lombardia nel gennaio 2009 (Delibera di Giunta Regionale n. 8909 del 27 gennaio 2009 di approvazione del Piano Provinciale Rifiuti). Al capitolo 8 - Obbiettivi di piano viene indicato al punto 8.3 un impianto di bioessicazione per il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati;

6. a seguito dell'approvazione del capitolo investimenti da parte dei Comuni Soci avvenuta nell'assemblea del 13/04/2007, SECAM SpA in data 26/09/2008 (pubblicata su GU V serie speciale n. 114 del 01/10/2008) ha indetto una Gara – Project Financing – relativa alla progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di bioessicazione per il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati della provincia di Sondrio da ubicarsi in Comune di Cedrasco (impianto previsto dal vigente Piano Provinciale per la gestione integrata dei Rifiuti della Provincia di Sondrio); in data 19 marzo 2009 è risultata aggiudicataria della gara in parola l'ATI Ecodeco srl – Fertilvita srl – Amsa SpA; in data 16/07/2009 è stata sottoscritta tra Secam e l'ATI Ecodeco srl – Fertilvita srl – Amsa SpA la convenzione di concessione con termine di scadenza il 16/07/2029 (venti anni dalla data della sottoscrizione della convenzione). La convenzione di concessione prevede che venga costituita una Società in cui Secam abbia il 30% del capitale sociale;

7. la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 11/4/2011 n. 2222 indica che "Il) ...affidamento a società mista costituita riusciva, ai fini della tutela della concorrenza e del mercato, del tutto equivalente a quello attuato mediante pubblica gara, per cui sarebbe risultata irragionevole ed immotivata, anche alla luce dei principi dettati dall'U.e. in materia [v. comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici (p.p.p.i.) 2008/C91/02 in G.u. U.e. del 12 aprile 2008] l'applicazione nei confronti di società della specie del divieto di partecipazione alle gare bandite per l'affidamento di servizi diversi da quelli in atto...);

Atteso che sulla base delle suddette considerazioni si può dedurre che il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani in provincia di Sondrio si inquadra nel regime transitorio previsto dal comma 32 lettera c) dell'art. 4 del D.L. 13-8-2011 n. 138 e s.m.i. "*le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8 (....il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica....), le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio*" (vedere precedente punto 6); pertanto tale affidamento cessa il 16/07/2029.

Evidenziato il fatto che in Provincia di Sondrio l'impianto di Piano Provinciale per la gestione integrata dei Rifiuti è identificato solo ed esclusivamente nell'impianto di bioessicazione per il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati attualmente in fase di costruzione nel Comune di Cedrasco (non è possibile conferire i rifiuti solidi urbani in altri impianti) e contestualmente la L.R. Lombardia 12-12-2003 n. 26 non permette il conferimento dei rifiuti solidi urbani al di fuori del territorio provinciale di provenienza (principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani ribadito dalla deliberazione n. IX/0280 del 8 novembre 2011 del Consiglio Regione Lombardia "Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti") se non in casi eccezionali di mutuo soccorso.

Precisato che entro il 31/12/2011 il Responsabile del Procedimento del Comune Socio dovrà rinnovare solo gli atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari in essere sulla base delle tariffe provinciali di smaltimento anno 2012 che verranno stabilite dall'Assemblea dei rappresentanti degli Enti partecipi della "C*onvenzione per l'esercizio del controllo congiunto sulla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*" prevista per metà del mese di

dicembre 2011; pertanto,tale procedura non deve essere considerata come un nuovo atto di affidamento diretto del servizio in parola in quanto già avvenuto nel 1995 quando i Comuni della Provincia di Sondrio hanno aderito a Secam SpA, società di gestione dei servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 113, lett. c, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; a tal proposito si richiama la Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V n. 3448 del 25 giugno 2002 che indica "*...una volta deliberata la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica locale per la gestione di un determinato servizio pubblico, non residua la necessità di un ulteriore provvedimento di concessione in senso tecnico, atteso che l'opzione dell'Ente per quel modello di gestione comporta l'affidamento diretto e privilegiato del servizio alla società appositamente costituita*".

B) **Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani in provincia di Sondrio**

1. il comma 8 dell'art. 4 del D.L. 13-8-2011 n. 138 e s.m.i. prevede che "....Nel caso in cui l'ente locale intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica...;
2. ai sensi del comma 12 dell'art. 4 del D.L. 13-8-2011 n. 138 e s.m.i. Secam intende attivare le procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio che nel caso specifico è relativo al solo servizio di trasporto rifiuti solidi urbani;
3. la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 11/4/2011 n. 2222 indica che "Il) ...affidamento a società mista costituita riusciva, ai fini della tutela della concorrenza e del mercato, del tutto equivalente a quello attuato mediante pubblica gara, per cui sarebbe risultata irragionevole ed immotivata, anche alla luce dei principi dettati dall'U.e. in materia [v. comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici (p.p.p.i.) 2008/C91/02 in G.u. U.e. del 12 aprile 2008] l'applicazione nei confronti di società della specie del divieto di partecipazione alle gare bandite per l'affidamento di servizi diversi da quelli in atto...);
4. l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (parere del 3 giugno 2010) indica che per garantire una transazione ordinata è sufficiente l'avvenuto avvio della regolarizzazione degli affidamenti e pertanto le amministrazioni sono obbligate a deliberare – e non necessariamente a concludere - le procedure per la cessione di almeno il 40% capitale sociale;
5. il comma 33 ter dell'art. 4 del D.L. 13-8-2011 n. 138 e s.m.i. indica che con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri per la verifica di cui al comma 1 (verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2 (settori sottratti alla liberalizzazione);
6. il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani è un servizio pubblico che non può essere interrotto;

Considerato che sulla base delle suddette considerazioni entro il 31/12/2011 il Responsabile del Procedimento del Comune Socio dovrà rinnovare solo gli atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari in essere del proprio servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani; a tal proposito Secam SpA conferma la propria disponibilità alla prosecuzione dell'attuale servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (r.s.u.) e raccolta differenziata (i cui atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari sono in scadenza al 31/12/2011) alle stesse condizioni ed agli stessi patti stabiliti nel contratto in essere rivalutato solo dell'indice ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) dal 01/01/2012).

Precisato che anche in questo caso tale procedura non deve essere considerata come un nuovo atto di affidamento diretto del servizio in parola in quanto già avvenuto nel 1995 quando i Comuni della Provincia di Sondrio hanno aderito a Secam SpA, società di gestione

dei servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 113, lett. c, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; a tal proposito si richiama la Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V n. 3448 del 25 giugno 2002 che indica "...una volta deliberata la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica locale per la gestione di un determinato servizio pubblico, non residua la necessità di un ulteriore provvedimento di concessione in senso tecnico, atteso che l'opzione dell'Ente per quel modello di gestione comporta l'affidamento diretto e privilegiato del servizio alla società appositamente costituita".

Vista la comunicazione da parte della soc. SECAM prot. n. 12633 del 9.12.2011 dalla quale si evince la disponibilità della Società al rinnovo degli atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari in essere per la prosecuzione dell'attuale servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (r.s.u.) e raccolta differenziata (i cui atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari sono in scadenza al 31/12/2011) alle stesse condizioni ed agli stessi patti stabiliti nel contratto in essere rivalutato solo dell'indice ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), sino al 31.12.2012;

Visto il D.P.R. n. 168/2010;

Ritenuto conseguentemente a quanto sopra esposto di prendere atto della prosecuzione del servizio per la raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati (RSU) e differenziati;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000;

Preso atto che la società pubblica ha sempre operato con estrema professionalità, garantendo un ottimo livello di servizi sotto il profilo operativo;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Tributi;

CON voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO per le motivazioni espresse in premessa, ivi richiamate per farne parte integrante e sostanziale, di proseguire fino alla data 31.12.2012 con la Società S.Ec.M. Spa di Sondrio, il servizio per la raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati (RSU) e differenziati;

DI PRENDERE ATTO che per la regolamentazione degli aspetti tecnici ed economici del servizio si rinvia al "contratto di servizio";

DI DARE ATTO che gli importi economici relativi al Contratto di Servizio in argomento subiranno solo le modifiche relative all'indice ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) dal 01/01/2012).

INDI

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.